## proceduracivile.ch

Francesco Naef, Repertorio di giurisprudenza sul CPC svizzero, in: proceduracivile.ch, (consultato il 23.10.25)

## Art. 146 Effetti della sospensione dei termini

- ¹ In caso di notificazione durante la sospensione dei termini, il termine decorre dal primo giorno successivo a quello della fine della sospensione.
- <sup>2</sup> Durante la sospensione dei termini non si tengono udienze, eccetto che le parti vi acconsentano.

